

Ai legali rappresentanti *pro tempore* degli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
per il Lazio, per L’Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l’Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Toscana, per l’Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

Ai legali rappresentanti *pro tempore* degli AMBITI TERRITORIALI
di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, L’Aquila, Latina, Lecce, Lodi, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Ravenna, Rimini, Roma, Rovigo, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Verbania-Cusio-Ossola, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

TRASMESSA VIA PEC

agli indirizzi censiti nel registro denominato “INDICE PA”
archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi

**OGGETTO: PUBBLICAZIONE PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DEL DECRETO
DEL TAR LAZIO n. 4003/2021 DEL 11.11.2021**

Lo scrivente Avv. Fortunato Niro, in nome e per conto dei docenti ACCARDI GIUSEPPE, C.F. CCRGPP73P28G273E; ALLA ALESSANDRO, C.F. LLALSN79M23L120P; AMATO ROSARIO, C.F. MTARSR67P28A089E; ANASTASIO MARCO, C.F. NSTMRC68M03D086T; ANTONACI FRANCESCO, C.F. NTFNFC72S19L711M; ANZIVINO FRANCESCO, C.F. NZVFNC71R22D643O; ARMIENTO DOMENICO, C.F. RMNDNC75A08E885V; BALDUCCI MARCO, C.F. BLDMRC79P02L103O; BARBERA ROBERTA MARIA, C.F. BRBRRT93T54C351X; BARRETTA SALVATORE, C.F. BRRSVT76H04E532Q; BELFIORE STEFANO, C.F. BLFSFN72H30H501Y; BELLANTUONI ANTONIO, C.F. BLLNTN81C21C553F; BELLOFIORE GIANLUCA, C.F. BLLGLC82E28G596R; BELLUZZO MASSIMO, C.F. BLLMSM65M11H620L; BIRTELE RAFFAELE PASQUALE, C.F. BRTRFL67S25F842Y; BOCALE ANTONIO, C.F. BCLNTN73T08Z133E; BONANNO DOMENICO ALESSANDRO, C.F. BNNDNC72C20C351V; BOSCO MASSIMILIANO DOMENICO, C.F. BSCMSM76A08I158E; BRIGIDI ROBERTO, C.F. BRGRRT76S03A390F; BRUSCHETTA ALESSANDRO, C.F. BRSLSN73E18F158N; CANGELOSI PIETRO, C.F. CNGPTR77L09F061K; CANNAROZZI GABRIELE, C.F. CNNGRL75M20I158I; CANNAROZZI VINCENZO, C.F. CNNVCN79R29H926X; CAPPATO REMO, C.F. CPPRME67H11H620X; CARBONE GIUSEPPE, C.F. CRBGPP67M27I234A; CARIATI DARIO, C.F. CRTDRA75A19D086P; CARRUBBA CALOGERO, C.F. CRRCGR76M11H281W; CARUSO FRANCESCO SALVATORE, C.F. CRSFNC80A07D086V; CASTIGLIA RENATO, C.F. CSTRNT65B05H501Q; CASUCCI ANTONINO, C.F. CSCNNN75E20I723M; CATALFAMO CRISTIAN, C.F. CTLCST83M31F206Z; CAVALLARI CARLO, C.F. CVLCRL65C30H501W; CAVALLARO SALVATORE, C.F. CVLSVT81P28G273Q;

CELESTINO CARMELO, C.F. CLSCML82E08F258M; CIPRIANI GIUSEPPE, C.F. CPRGPP76H07F284G; CIPULLO FABIANA, C.F. CPLFBN86B45B963P; CIURLIA ERMINIO, C.F. CRLRMN75E25B936E; CORDONI GIOVANNI, C.F. CRDGNN69T31G479W; CRISPINO FRANCESCO, C.F. CRSFNC70S06B963K; CUOGHI MAURIZIO, C.F. CGHMRZ78D11B300L; CUTELLI LORENZO GIULIANO MARIA, C.F. CTLLNZ67P15F206S; D'ALESSANDRO ANTONIO PIO, C.F. DLSNNP77H28H926D; D'ARIANO ANTONIO, C.F. DRNNTN85L27D643E; DE GENNARO DONATO ALESSANDRO, C.F. DGNDTL79E06F262C; DE LEO ROBERTO, C.F. DLERRT99D04E885F; DE LEONARDIS LUIGI, C.F. DLNLGU75B05D643S; DE MEO BENEDETTO, C.F. DMEBDT70T29D708S; DE MEO DOMENICO, C.F. DMEDNC78E31H926F; DE SANTIS MICHELE, C.F. DSNMHL69L07D643D; DE SIMONE MAURO, C.F. DSMMRA67H30H202T; DEL RE PASQUALE, C.F. DLRPQL66R16L109F; DELL'AQUILA EVARISTO, C.F. DLLVST65A01E469F; DI FRANCESCO CONCETTO GIOVANNI, C.F. DFRCCCT78A31G597Q; DI SALVATORE FRANCESCO, C.F. DSLFNC77R04Z133C; DODDI MARIO, C.F. DDDMRA75A17D643D; DONATO ALESSANDRO, C.F. DNTLSN74E09F537D; DUMA MARCO, C.F. DMUMRC73S25D862H; FALCE ANTONELLA, C.F. FLCNNL90P59G942D; FEDE PASQUALE, C.F. FDEPQL74P09D643B; FIORENTINO STEFANO, C.F. FRNSFN89M21L112D; FRANCESCO ANGELONI, C.F. NGLFNC60S20G951P; FRASCARIA MICHELE, C.F. FRSMHL64M19I054I; GALLONE NICOLA, C.F. GLLNCL65E18C424A; GALTIERI UMBERTO, C.F. GLTMRT72A01C351J; GARGIULO DANIELE, C.F. GRGDNL86L29H501X; GRANITO ARMANDO, C.F. GRNRND63M25I054K; IACCARRINO MICHELE, C.F. CCRMHL75A31E885V; IDÀ ANTONIO, C.F. DIANTN81S02M208Z; LAMARI DOMENICANTONIO, C.F. LMRDNC75R24H224J; LETIZIA COSIMO, C.F. LTZCSM75T04D761N; LEUZZI VITO, C.F. LZZVTI78T07D862C; LODEDO GIUSEPPE, C.F. LDDGPP77S26C424J; LUCCHESI BALDO, C.F. LCCBLD69L01A176R; LUFRANO PIETRO, C.F. LFRPTR70H23L126E; LUPICA RAFFAELE GIOVANNI, C.F. LPCRFL64L26L308M; LUZZA GEREMIA, C.F. LZZGRM74D25B354N; MAGLIONE LUCIO, C.F. MGLLCU67T16E397X; MANCINI VINCENZO, C.F. MNCVCN78T04D643W; MASTROROCCO DOMENICO, C.F. MSTDNC82T26A662X; MAXIA FRANCESCO, C.F. MXAFNC77E06E441E; MELE LAVINIA, C.F. MLELVN89B55A662O; MELE SILVESTRO, C.F. MLESVS60S27A662A; MELIOTA GIUSEPPE, C.F. MLTGPP69M24D643T; MERCURIO VINCENZO, C.F. MRCVCN75C16F839O; METTA SABINO, C.F. MTT'SBN82R01A662H; MIANO DANIELE, C.F. MNIDNL71P18F158Y; MIANO FABIO, C.F. MNIFBA70D26F158V; MILANO MATTEO, C.F. MLNMTT75C21E038U; MIRISOLA FABRIZIO VITTORIO, C.F. MRSFRZ80H30H792H; MORESE PIERNICOLA, C.F. MRSPNC72L09D643B; MORESE ROBERTO, C.F. MRSRRT76S01D643Z; MOZZILLO GIUSEPPE, C.F. MZZGPP66C05G130J; MUCCIO SALVATORE, C.F. MCCSVT73H05F209X; MULE' TONI, C.F.

MLUTNO77R05H269A; NEGRONI GIOVANNI, C.F. NGRGNN74D03G813L; PARRELLO MICHELE, C.F. PRRMHL66L17F537T; PASQUALE TROTTA, C.F. TRTPQL74P21F631W; PATISSO PIETRO, C.F. PTSPTR76D02E815W; PESCE MARCO, C.F. PSCMRC81S20A662F; PESCE PINO, C.F. PSCPNI79M24E919P; PETRUCCELLI MICHELE, C.F. PTRMHL70M06A696D; PIGNATIELLO PIERO, C.F. PGNPRI81D15H985U; PIZZICOLI MICHELE, C.F. PZZMHL70L29I158L; PONTILLO DANILO, C.F. PNTDNL91B25B602S; RACALBUTO GIUSEPPE, C.F. RCLGPP68P07G282B; RACANELLI RAFFAELE, C.F. RCNRFL71P19A662K; RAFFA PAOLO, C.F. RFFPLA66R11A522R; RAMUNDO GIUSEPPE ANTONIO, C.F. RMNGPP69T17D643T; RANDISI ARMANDO, C.F. RNRDND96M14H269G; RANIERI MATTEO, C.F. RNRMTT77E29D643D; RICCARDI ANTONIO, C.F. RCCNTN76B19I145V; RICCHIUTO ANDREA, C.F. RCCNDR79B06E815A; RICCIARDI ANTONIO, C.F. RCCNTN71P10D643D; RIMMAUDO BIAGIO, C.F. RMMBGI67R13C927M; RINOLDO BALDASSARE, C.F. RNLBDS78H22D514W; ROSSETTI FRANCESCO, C.F. RSSFNC77R15B963Q; RUSCIGNO VITO, C.F. RSCVTI77L19I330N; SANTORO DOMENICO, C.F. SNTDNC61L09A662B; SARACINO CHRISTIAN GIOVANNI, C.F. SRCCRS90H24D423C; SCALIA EMANUELE, C.F. SCLMNL76M27E974G; SCAPPATICCI LORETO, C.F. SCPLRT82R05L245A; SCARPONE MARIO, C.F. SCRMR75D20E058Z; SCIUSCIO ALESSANDRO, C.F. SCSLSN70R18I549X; SENIA ELEONORA, C.F. SNELNR96M70D423A; SIMONE GERLANDO, C.F. SMNGLN74A11Z112R; SPALENZA ALFREDO, C.F. SPLLRD89L30B157I; STANZIANI GUIDO, C.F. STNGDU77D14A485Z; STEFANO BONAFEDE, C.F. BNFSFN78T25I754H; STIFANI ANGELO, C.F. STFNGL66L05F881X; TOMAIUOLO SALVATORE ANTONIO PIO, C.F. TMLSVT83P23H926A; TORTORELLA RAFFAELE, C.F. TRTRFL76E13C514V; TRAMACERE PIERO, C.F. TRMPRI77S25D862I; TRENTINI ROBERTO, C.F. TRNRRT71T29C745E; TUFANO ANGELO, C.F. TFNNGL86D09G813I; TURRISI COSIMO, C.F. TRRCSM72D19C424F; VALENTE CLAUDIO, C.F. VLNCLD65L16H919K; VETRANO GIUSEPPE, C.F. VTRGPP77P26I073Y; VISCECCHIA LEONARDO, C.F. VSCLRD75C20D643K; VIVONA STEFANO, C.F. VVNSFN67C21A176Q; ZACCARIA GIORGIO, C.F. ZCCGRG75C09F258C, rappresentati e difesi giusta procure in calce al ricorso TAR Lazio R.G. n. **5053/2021** ed elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo; nella causa instaurata contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* e

- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, L'aquila, Latina, Lecce, Lodi, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Ravenna, Rimini, Roma, Rovigo, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*.
- nonché **CONTRO DI LAURO Vincenzo, nato a Barquisimeto (VENEZUELA) in data 19/11/1956**

PREMESSO CHE

Secondo il Decreto n. 4003/2021 del 11.11.2021, il **TAR Lazio ha affermato la necessità di integrare il contraddittorio** *“nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate nell'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR del Lazio”*;

CONSIDERATO CHE

L'ordinanza richiamata n. 836/2019, ivi allegata, ha stabilito che:

“Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

*a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR **nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali (o di altre istituzioni resistenti) interessati dal quale risulti:***

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impuginate;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;*

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

c. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

L'ordinanza richiamata ha anche previsto che le pubblicazioni ed adempimenti debbano essere eseguite entro **termini perentori** (Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Avv. Fortunato Niro a nome e per conto dei propri assistiti interessati dall'azione legale di cui in premessa,

CHIEDE

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* e

AGLI AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lodi, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Ravenna, Rimini, Roma, Rovigo, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

di eseguire immediatamente l'allegata ordinanza e nello specifico di provvedere a:

A) pubblicare sul proprio sito istituzionale l'atto di avviso, il testo integrale del ricorso R.G. n. 5053/2021 e dei successivi motivi aggiunti, del Decreto n. 4003/2021 e degli ulteriori documenti (come da file zip allegato), in un'apposita sezione del sito denominata "**atti di notifica**";

B) inserire, in calce alla pubblicazione di cui al punto A), **un avviso** contenente quanto di seguito riportato:

1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione Terza *Bis*, 4003/2021;
2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

C) non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, l'atto di avviso, il ricorso introduttivo e motivi aggiunti, del decreto 4003/2021, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto);

D) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, dell'atto di avviso, del ricorso R.G. n. 5053/2021 e dei successivi motivi aggiunti, del decreto 4003/2021 integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "**atti di notifica**"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

E) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica**",** dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI e GLI AMBITI TERRITORIALI hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il predetto avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, dell'ordinanza, entro il 10 dicembre 2021, e di darne comunicazione allo scrivente avvocato entro il 20 Dicembre 2021;

Si allega file zip contenente:

- Atto di avviso;
- Testo integrale del ricorso introduttivo;
- Decreto del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 4003/2021
- Ordinanza n. 836/2019 del 6 Febbraio 2019;
- Distinta del versamento quota Pubblici Proclami.

Udine, li 18.11.2021

Avv. Fortunato Niro